

Notificazioni

NOTIFICAZIONE ALLA SOCIETÀ: VALIDA ANCHE SE ESEGUITA A UN NON ADDETTO ALLA RICEZIONE

Si presume valida la notifica alla società eseguita dall'Ufficiale Giudiziario nelle mani di un soggetto che si trovava nei locali della sede sociale, anche se questi non è legato alla società da un rapporto di dipendenza.

Aderendo a precedenti conformi (Cass. 6 agosto 2002, n. 11804; Cass. 14 giugno 2005, n. 12754) la Suprema Corte si è recentemente pronunciata sulla validità della notificazione eseguita presso la sede effettiva della società mediante consegna del plico nelle mani di un soggetto non legato alla società da alcun rapporto di dipendenza.

Ai sensi del disposto dell'art. 145 c.p.c., pacificamente applicabile anche in caso di notificazione alla sede effettiva della società, il rappresentante della persona giuridica e la persona incaricata a ricevere le notificazioni sono, ai fini della consegna della copia dell'atto, sullo stesso piano, sicché l'Ufficiale Giudiziario può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro, senza avere l'obbligo di ricercare in primo luogo il rappresentante, e senza che la facoltà di rivolgersi all'incaricato dipenda dall'esito negativo di tali ricerche.

Pertanto, è sufficiente che il consegnatario del plico sia legato alla società da un incarico anche provvisorio o precario di ricevere la corrispondenza, non essendo richiesta l'esistenza di un rapporto di prestazione lavorativa: la legittimazione alla ricezione si presume, quindi, sulla base della presenza del soggetto in quel luogo e dell'avvenuta accettazione dell'atto.

Incombe sulla società l'onere di vincere tale presunzione *iuris tantum*, dimostrando che il consegnatario, oltre a non essere un suo dipendente, non er neppure addetto alla ricezione, per non avere mai ricevuto alcun incarico in tal senso.

Cassazione civile Sentenza 03/10/2008, n. 24622